

**Oggetto: CONVOCAZIONE TAVOLO TECNICO**

**nota del Comune di Sorrento del 08.01.2021 (prot. n. 795).**

In riscontro alla lodevole iniziativa dell'Amministrazione Comunale di Sorrento promossa dall'Assessore all' urbanistica avv. Rosa Persico abbiamo accolto come Ordini Architetti - Ingegneri -Associazione Ingegneri Penisola Sorrentina e Collegio Geometri, il Vs. cortese invito a contribuire a mezzo di tavolo tecnico a proporre concrete proposte di modifica alla regolamentazione vigente a supporto dell'attività dell'Amministrazione impegnata ad affrontare una revisione degli strumenti regolatori dell'attività edilizia sul territorio al fine di favorire il rilancio delle attività produttive anche nella prospettiva del superamento del difficile periodo che sta vivendo il Paese a causa della pandemia.

E' evidente che l'evento epidemiologico ha avuto grosse ripercussioni sul settore tecnico legato all'attività edilizia, ma siamo convinti che, pur nella sua tragicità, il Covid-19, può rappresentare un'importante occasione di rinnovamento e di riforma per la Pubblica Amministrazione. Il tavolo tecnico si pone, dunque, l'obiettivo di invertire un paradigma che risulta da indagini statistiche nazionali che vedono il libero professionista impegnato per l'80% del tempo a sbrigare pratiche, compilare modelli, ricercare documentazione e solo per il 20% a progettare!!!!

Dal DPR 380 / 01 è iniziato un processo di semplificazione perseguito dal legislatore mediante un insieme, invero disordinato, di norme che hanno portato a titoli provvedimentali (permesso di costruire) e non, che hanno prodotto l'effetto opposto complicando una materia già di per sé complessa. Il libero professionista ha visto aumentare in modo considerevole i propri oneri e le proprie responsabilità, essendo chiamato, in sussidiarietà, a dichiarazioni asseverazioni per consentire la procedibilità delle pratiche, vedendo contemporaneamente aumentare incombenze quali assicurazione obbligatoria fatturazione elettronica etc, il tutto aggravato dall'abolizione dei minimi tariffari.

Al fine di ricondurre nei giusti binari i processi di semplificazione introdotte dal Governo, e nella condivisione dello spirito che anima la presente iniziativa ci siamo prefissati come Tavolo Tecnico i seguenti obiettivi programmatici:

1. PER IL BREVE PERIODO. Individuare i provvedimenti di rapida ed agevole attuabilità, anche al di fuori di un processo di revisione del vigente PUC;
2. PER IL MEDIO PERIODO. Proposte di modifica del Regolamento urbanistico Edilizio Comunale, (RUEC);
3. PER IL MEDIO PERIODO. Proposte di modifica delle Norme di Attuazione del PUC;
4. PER IL LUNGO PERIODO. Proposte di modifica alla Normativa Generale Urbanistica e Direttive Paesaggistiche;

Per necessità di sintesi, si riportano nel seguito alcune proposte concrete, che saranno approfondite ed ampliate se ritenute utili agli scopi prefissati.

## 1 – INDIVIDUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI RAPIDA ED AGEVOLE ATTUABILITA'

---

- 1) APPLICAZIONE DEL DM 31/2017, relativo alle autorizzazioni paesaggistiche.
- Allo stato, al Comune di Sorrento, il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004, che a norma del comma 4 della norma citata *costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio*, non segue l'iter indicato dai commi 7 e seguenti dello stesso articolo 146.
- Infatti, a seguito della domanda di autorizzazione l'Ufficio Paesaggio trasmette la pratica all'Ufficio Edilizia Privata, che conduce un'istruttoria finalizzata alla verifica della conformità urbanistica dell'intervento. Si tratta di una prassi non disciplinata dalla Legge e non regolamentata a livello comunale che determina di fatto un notevole allungamento dei tempi procedurali.
- Anche se l'intenzione originaria di chi ha instaurato tale prassi era probabilmente quella di evitare eventuali successivi dinieghi alla domanda di permesso di costruire dopo il rilascio di un'autorizzazione paesaggistica, va dato atto che gli esiti non sono stati positivi, ma al contrario hanno determinato notevoli ritardi nella conclusione del procedimento.
- Trattandosi di prassi adottate al di fuori di qualsiasi norma ed in violazione del principio di *differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia* dettato dal comma 6 del più volte citato articolo 146, è indispensabile ripristinare l'iter amministrativo corretto.

Sempre in merito al rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche si precisa che:

- L'allegato "A" del presente decreto individua una serie di interventi, che non necessiterebbe del parere preventivo della Soprintendenza BB.AA. Manca in molti casi una interpretazione autentica della norma per effetto della quale molte pratiche che potrebbero rientrare nell'allegato A, vengono rimesse al parere della Soprintendenza con enorme aggravio di tempo e risorse umane.
- L'allegato "B" prevede una serie di interventi che potrebbero andare in semplificata, ovvero senza il preventivo passaggio nella commissione locale del paesaggio. Anche in questo caso, manca una interpretazione autentica della norma per effetto della quale molte pratiche che potrebbero rientrare nell'allegato B, ovvero essere trasmesse direttamente in Soprintendenza BB.AA. vengono fatte esaminare preventivamente dalla commissione locale del paesaggio.
- Ritardi nel rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica. Capita spesso, che le pratiche inviate in Soprintendenza BB.AA., (copia cartacea), impiegano anche mesi per ritornare a Sorrento, all'ufficio Paesaggio. Questa problematica, insieme a tante altre, diventa poi una delle cause degli enormi ritardi che si accumulano per il rilascio di una Autorizzazione. Si ricorda che il procedimento si dovrebbe chiudere nel termine tassativo di 60 gg. Il

problema si potrebbe risolvere facendo riprodurre n. 2 copie conformi agli originali direttamente dalla parte, (questa prassi è già consolidata presso altri enti).

2) APPLICAZIONE DELLE NORME DI CUI al DM. 970/1975 (requisiti minimi igienico sanitari).

- La norma prevede che per i fabbricati realizzati dopo il 31/10/1975, debbano rispettare alcuni requisiti minimi quali: l'altezza interna, dimensioni minime degli ambienti, rispetto del rapporto delle superfici aeroilluminanti ecc. . Sarebbe opportuno, a tal proposito, precisare che tali disposizioni non si applicano ad immobili realizzati prima dell'entrata in vigore del citato decreto, tant'è che a riguardo, è intervenuta in modo chiaro ed inequivocabile, la Legge 120/2020 che all'art.10, rubricato "**semplificazioni e altre misure in materia edilizia**", prevede che: "*Nelle more dell'approvazione del decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le disposizioni di cui al decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975, si interpretano nel senso che i requisiti relativi all'altezza minima e i requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione ivi previsti non si considerano riferiti agli immobili che siano stati realizzati prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto e che siano ubicati nelle zone A o B, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili, in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali. **Ai fini della presentazione e del rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e la qualificazione edilizia dei medesimi immobili e della segnalazione certificata della loro agibilità, si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti***".

3) ADEGUAMENTO ALLE NORME LEGATE al DPR 380/2001 art. 22-23 (Interventi subordinati a SCIA e CILA).

- il Decreto Semplificazioni ha introdotto una nuova norma relativa a SCIA e provvedimenti inibitori tardivi. *Ci si riferisce in particolare, al nuovo art. 2, co. 8-bis L. 241/90, in base al quale i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all'articolo 19, comma 3 e 6-bis, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni.*

Può accadere che, in alcuni casi, in fase di chiusura dei lavori, e pertanto anche in presenza del Certificato di Regolare Esecuzione delle opere attestate dal Direttore dei Lavori, la SCIA o CILA venga diniegata nonostante sia conforme al progetto ed al titolo presentato, e nonostante siano trascorsi più di 18 mesi dalla presentazione. Ovviamente tale

circostanza induce la parte ad effettuare un ricorso al TAR con notevoli aggravii di tempo e costi a carico del Comune.

4) ADEGUAMENTO DELLE NORME LEGATE al DPR 380/2001 art. 3 comma 1 lett. c.

- il Decreto Sviluppo 96/2017 ha ampliato la tipologia di interventi rientranti nel **Restauro e Risanamento Conservativo** introducendo anche il **mutamento delle destinazioni d'uso**, purché eseguito nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso e con elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. L'applicazione di questa norma potrebbe incentivare i cambi di destinazione d'uso dei depositi e delle abitazioni dei piani terra del centro storico (almeno quelli fronte strada), in locali commerciali e/o laboratori e pertanto consentire i cambi d'uso tra le destinazioni C1-C2-C3-C6 (intese come stalle).

5) BONUS FACCIATE

- Come è noto, i benefici fiscali introdotti dal bonus facciate sono applicabili nelle zone A e B dello strumento urbanistico comunale e nelle zone ad esse riconducibili o equipollenti.

Il Comune di Sorrento individua le zone A e B sulle tavole di zonizzazione, ma potrebbero essere assimilate a queste zone anche quelle differenziate solo per particolari destinazioni, come quelle turistiche.

Pertanto, fatta un'analisi della zonizzazione vigente, si potrebbe valutare la possibilità di riconoscere con un apposito regolamento l'equipollenza di alcune zone ai sensi della norma agevolativa, in modo da poter rilasciare con la massima trasparenza ed imparzialità le certificazioni urbanistiche richieste dall'amministrazione finanziaria.

6) APPLICAZIONE DELLE NORME legate alla L. R. 19 del 28/12/2009 (Piano Casa).

Attualmente l'applicazione di questa legge è "sospesa" in attesa di precisi indirizzi. E' indispensabile dare delle linee guida per definire gli ambiti ed i limiti di applicazione in merito a:

- Cambi di destinazione d'uso.
- Ampliamenti
- Demolizioni e ricostruzioni.

7) REGOLAMENTAZIONE PISCINE, VASCHE, E SIMILARI

Relativamente agli interventi in oggetto, sarebbe opportuno dividere preliminarmente due tipologie di vasche: quelle temporanee fuori terra, il cui montaggio è limitato alla stagione estiva, e quelle entro terra.

Per le prime, vasche/piscine fuori terra, trattandosi di strutture prefabbricate e temporanee, la loro installazione sarebbe possibile ai sensi dell'art. 6,

comma 1, la lettera e-bis, (TUE), << le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale>>;

Per la seconda categoria, ovvero quelle entro terra, le varie tipologie, quali vasche ornamentali, vasche idromassaggio, piscine, biolaghi ecc, andrebbero disciplinate in base alle dimensioni, profondità ed eventualmente contestualizzate alla zonizzazione del PUC/PUT.

#### 8) SNELLIMENTO E SEMPLIFICAZIONI DELLE PROCEDURE.

- RILASCIO DI CONDONI EDILIZI PREVIA LA DEMOLIZIONE DI OPERE ILLEGITTIME. Attualmente la procedura adottata prevede che dopo aver dato comunicazione all' ufficio condono dell'avvenuto ripristino, il rilascio del titolo in sanatoria resta sospeso fino a quando l'ufficio Abusivismo effettui il sopralluogo di verifica. Tale procedura, che oggi richiede anche 2-3 mesi, è una delle cause dell'enorme mole di lavori degli Uffici e dell'allungamento dei tempi per la definizione delle stesse. Il problema potrebbe essere risolto, mediante la certificazione dell'avvenuta demolizione, corredata di opportuna documentazione fotografica, attestata da un tecnico abilitato.
- SANATORIE ORDINARIE SU IMMOBILI OGGETTO DI CONDONO. Consentire, o meglio, incentivare, l'opportunità di poter incardinare procedure parallele alla pratica di condono, (*accertamento di compatibilità paesaggistica, e accertamento di conformità urbanistica per interventi suscettibili di sanatorie ordinarie*), al fine di poter chiudere contestualmente più procedimenti amministrativi per lo stesso immobile. Questa procedura comporterebbe una riduzione dei tempi legati alle istruttorie, in quanto verrebbero esaminate insieme e portate insieme anche nella commissione locale del paesaggio.
- ITER FARRAGINOSO, e quindi tempi lunghi per il rilascio di una autorizzazione occupazione suolo pubblico per ponteggi.
  - L'iter prevede i seguenti passaggi: Protocollo-dirigente edilizia privata-funziionario E.P.- comando vigili – vigile preposto – sopralluogo-emissione parere-funziionario E.P. – Andreani tributi x calcolo e pagamento - ufficio E.P. preparazione autorizzazione – dirigente x firma- ritiro;
- ITER FARRAGINOSO, e quindi tempi lunghi per il rilascio di una autorizzazione varco carrabile.
  - Anche in questo caso l'iter prevede i seguenti passaggi: Protocollo-dirigente edilizia privata-funziionario E.P.- comando vigili – vigile preposto – sopralluogo-emissione parere-funziionario E.P. – Andreani tributi x calcolo e pagamento-ufficio E.P. preparazione autorizzazione – dirigente x firma- ritiro;

## 2 – PROPOSTE DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO COMUNALE' (RUEC)

---

Il portale istituzionale del Comune riporta tra i regolamenti anche il regolamento edilizio del 1938 e nella nota in commento si indica tale regolamento come ancora vigente e mai aggiornato. Nel portale viene anche riportato il Regolamento urbanistico edilizio comunale (RUEC) approvato con delibera di C.C. n. 8 del 24.05.2011.

Il RUEC, definito dall'art. 28 della L.R. 16/2004, ha in forma ampliata i contenuti del regolamento edilizio disciplinato dall'art. 4 del D.P.R. 380/2001 e non vi è ragione, di ritenere ancora valido il "vecchio" regolamento edilizio del '38, che è superato oltre che dalle nuove norme regolamentari del RUEC, anche da un quadro normativo totalmente riformato.

In attesa di un successivo aggiornamento del RUEC vigente, sarebbe opportuno **dichiarare**, se necessario con una delibera del consiglio comunale, **l'abrogazione del regolamento edilizio del 1938 a far data dall'entrata in vigore del vigente RUEC.**

### 2.1 - ADEGUAMENTO della CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI AL DPR 380/2001 e successive modifiche

#### 2.1 - MANUTENZIONE ORDINARIA

- Aggiornare la tipologia degli interventi ammessi nella manutenzione ordinaria ed inserire quelli individuati nel "GLOSSARIO DELL' EDILIZIA LIBERA" Art.6 del DPR 380/2001.

L'introduzione di questa norma ha liberalizzato ben 58 tipologie di interventi. Tra questi ritroviamo pergole, pergotende, tensostrutture, piccole tettoie o qualsiasi altra copertura leggera, gazebi, piccoli depositi agricoli ecc, . Sarebbe opportuno impartire delle linee guida per l'applicazione della norma e **definire se, e per quali degli interventi previsti, è necessario il preventivo parere della Soprintendenza BB.AA.**

#### 2.2 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

- **art.6 , comma 4 del RUEC** -> consentire cambi di destinazione d'uso nell'ambito dello stesso immobile, di locali annessi e/o di pertinenza della destinazione d'uso principale;
- **art.6 , comma 2 del RUEC** -> consentire nella manutenzione straordinaria la modifica, della forma , della dimensione, della pendenza e lo spostamento di scale e rampe così come previsto dal DPR 380/01;
- **prevedere** che nell' ambito di lavori di bonifica/sostituzione di una copertura in eternit, la stessa può essere sostituita **senza il preventivo nulla osta della Soprintendenza** a condizione che la nuova copertura sia sormontata da un

manto di tegole del tipo tradizionale, (in tegole in cotto alla napoletana, coppo/embrice).

- **definire** gli ambiti di applicazione delle modifiche ai prospetti (modifiche vani finestrati), e definire quali di esse possano rientrare nella manutenzione straordinaria;

### 2.3 - MODIFICA DEI PARAMETRI

**art.3 , lettera B del RUEC** -> parametri edilizi: portare la percentuale dei balconi, logge e ballatoi dal 15% al 20%

**art.3 , lettera C del RUEC** -> parametri edilizi: terrazzi e terrazzi a livello. Nel Ruec non ci sono limitazioni di superficie. Siccome può dare adito ad interpretazioni, precisare che non esistono limiti, oppure prevedere un limite, del tipo non superiore al 60% della SU.

**art.3 , lettera D del RUEC** -> parametri edilizi: aumentare la percentuale delle tettoie dal 5% al 30% e le pensiline dal 3% al 10%, Inoltre specificare che in assenza di immobili sul fondo, si possono realizzare tettoie per uso agricolo o deposito così come disciplinato dal DPR 31/17 (entro 30mq);

### 2.4 - MODIFICA NORMATIVE TECNICO PRESTAZIONALI:

**SCHEDA A3, comma 2** -> Modificare così il paragrafo. Canne Fumarie: in linea di principio negli interventi del centro storico e nelle zone di Tutela Ambientale e Parchi Speciali come specificate e delimitate nel PUC, e, comunque su edifici che rivestano interesse storico o ambientale è vietato installare canne fumarie sulle facciate prospicienti strade e spazi pubblici ad eccezione di facciate anche se principali ma non di pregio, con l'installazione adeguatamente mitigata nel contesto della facciata, e comunque previo la rimozione dei vincoli.

**SCHEDA D1, comma 3** -> consentire il montaggio di chioschi in legno per l'eventuale guardiania per i parcheggi in superficie da max mq 3,00 a mq 6,00 onde consentire all'interno del chiosco, anche la realizzazione di un piccolo wc ( fino a 1,5 mq) e un piccolo spogliatoio nel rispetto della normativa per le aree di lavoro dei lavoratori;

**SCHEDA L2, superfici minime**-> adeguare le superfici minime residenziali alla legge nazionale limitatamente ai cambi di destinazione d'uso e pertanto per immobili già di quelle dimensioni, (escluso quindi per frazionamento);

**SCHEDA L2 , superfici minime** -> ridurre la superficie minima per i luoghi di lavoro nel centro storico da 14 mq a 12 mq;

### 2.5. - SUAP E VARIANTE URBANISTICA

Gli strumenti offerti dal D.P.R. 160 del 07.09.2010 per la semplificazione dei procedimenti riguardanti le attività produttive potrebbero fornire

all'amministrazione un ottimo supporto per il conseguimento degli obiettivi indicati.

Lo Sportello unico attività produttive (SUAP) è individuato dall'art. 2 del D.P.R. 160 del 07.09.2010 *quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.*

Attualmente, almeno per quanto riguarda l'attività edilizia, tale impostazione non è nella sostanza percepibile nei procedimenti seguiti dal Comune di Sorrento. La mancanza di un unico interlocutore istituzionale, che disponga delle competenze necessarie per lo svolgimento di attività complesse ed in grado di venire incontro alle esigenze di semplificazione e di snellimento delle procedure di interesse per gli albergatori e degli imprenditori di attività produttive in generale, è un decisivo vulnus per l'efficienza della macchina amministrativa.

L'utilità del SUAP è notevole per lo snellimento delle attività ordinarie di competenza degli imprenditori del settore anche in campo edilizio e si rivela determinante nella gestione di procedimenti complessi come la **conferenza dei servizi** e la **variazione puntuale dello strumento urbanistico** (art. 8 del DPR 160/2010).

Il potenziamento del SUAP con l'effettiva promozione degli strumenti di semplificazione procedurale potrebbe essere conseguito attraverso l'adozione di un nuovo **regolamento che disciplini l'attività del SUAP ed i procedimenti di competenza** ed assicurando allo Sportello la presenza di **adequate professionalità**.

### **3 – PROPOSTE DI MODIFICA AL “PUC”.**

---

**art.11, - art 12, - interventi consentiti dell'art. 17 della L.R. 35/87**  
Realizzazione ex-novo di muri di contenimento e/o rifacimento di quelli esistenti.

Attualmente per alcune zone del PUT, (vedi Zona 6, Zona 4, ecc), tali interventi vengono assentiti solo mediante l'utilizzo delle tecniche di ingegneria naturalistica, oppure con tecniche tradizionali tipo murature a gravità con l'utilizzo della stessa pietra locale, e senza la trave di fondazione in C.A., ciò non tenendo in conto dell'obbligo, per dette strutture, del deposito sismico presso il Genio Civile nel rispetto della NTC2018 cap.6 e relativa Circolare applicativa, particolarmente gravosa, tanto che al di sopra di limitate altezze, i muri realizzati con tecniche tradizionali risultano di fatto sismicamente non verificabili o, nella migliore delle ipotesi verificabili con coefficienti di sicurezza poco al di sopra dei limiti imposti, con conseguenti gravi pericoli di crolli improvvisi, (come spesso ultimamente verificatisi)

anche per la sempre maggiore frequenza di eventi meteorici di notevole portata e breve durata.

Si propone, ciò premesso, in alternativa, per le murature di considerevoli dimensioni, (notevole altezza del terrapieno da contenere), e per i casi in cui vi sia pregiudizio per la pubblica e privata incolumità, (strade e/o luoghi privati ma aperti a pubblico), l'utilizzo del cemento armato rivestito da pietra locale, tecnica già utilizzata per le opere pubbliche, (vedi muri e palificate in C.A. realizzate ed in corso di realizzazione per l'allargamento di Via Talagnano, per l'allargamento di Via Palomba, muratura lungo via San Renato, via Corso Italia in Zona Sottomonte, Via degli Aranci, Via Marziale).

#### **4 – PROPOSTE DI MODIFICA NORMATIVA GENERALE URBANISTICA E DIRETTIVE PAESAGGISTICHE'**

---

In linea generale, considerato che le recenti modifiche apportate al DPR hanno di fatto già ampliato notevolmente la tipologia di interventi possibili per le singole categorie, sarebbe auspicabile, estendere a quasi tutte le zone di PUT la possibilità di eseguire lavori fino al "Restauro e Risanamento Conservativo".

#### **CONCLUSIONI**

---

Con il lavoro sinergico del Tavolo Tecnico, che siamo qui a sottoporVi, ci poniamo quali interlocutori tra l'Amministrazione e la categoria dei liberi professionisti, disponibili ed aperti ad un costruttivo dibattito al fine di garantire il prosieguo del nostro lavoro nella tutela dei funzionari responsabili deputati all'avallo delle pratiche ed a salvaguardia di un'economia interrotta traumaticamente dal tragico evento pandemico.

**Geom Gennaro Amitrano** (*Delegato Collegio Geometri di Napoli e Provincia*)

**Ing Sergio Burattini** (*Delegato Ordine Ingegneri di Napoli e Provincia*)

**Ing Antonino Fiodo** (*Delegato Associazione Ingegneri Penisola Sorrentina*)

**Ing Antonio Pollio** (*Delegato Associazione Ingegneri Penisola Sorrentina*)

**Arch Stefania Porcelli** (*Delegata Ordine Architetti di Napoli e Provincia*)

Sorrento, 15.02.2021